

# segni concreti

(Associazione di Promozione Sociale)

## **Art. 1 DENOMINAZIONE**

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 e della legge R.T. 42/2002 l'Associazione "Segni Concreti".  
l'Associazione "segni concreti". ha carattere volontario, autonomo, non violento, pacifista, pluralista, democratico.

## **Art. 2 SEDE**

L'associazione ha sede legale in Arezzo, Via Del Trionfo, 80 – 52100 Arezzo, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

## **Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

Scopo dell'associazione è:

1. Promuovere la cittadinanza attiva
2. Promuovere e/o organizzare eventi culturali
3. Contrastare ogni forma di differenze, discriminazione e razzismo.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

## **Art. 4 I SOCI**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 e le sue successive modifiche tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio ed equivale a 10€.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

#### **Art. 5 DIRITTI DEI SOCI**

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

#### **Art. 6 DOVERI DEI SOCI**

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare all'associazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione delle loro quote versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

## **Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'associazione sono:

1. L'assemblea dei soci
2. Il comitato direttivo
3. Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

La durata della carica degli organi dell'associazione è di un anno. Gli organi dell'associazione non possono essere immediatamente rinnovabile.

## **Art. 9 L'ASSEMBLEA**

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è convocata almeno due volte all'anno dal presidente dell'associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. mediante:

1. Avviso scritto da inviare attraverso posta elettronica o, in mancanza, con lettera semplice agli associati, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Deve inoltre essere convocata

1. Quando il Direttivo lo ritenga necessario.
2. Quando la richiede almeno un decimo dei soci, un minimo di cinque soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

### **L'assemblea ordinaria**

1. Elegge il Presidente.
2. Elegge il Comitato Direttivo.
3. Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi.
4. Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo.
5. Fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione.
6. Ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo.
7. Approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

#### **L'assemblea straordinaria**

1. Approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
2. Scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

#### **Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a cinque membri.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta da due membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### **Il Comitato direttivo:**

1. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione.
3. Redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. Ammette i nuovi soci.
5. Esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (incarichi assegnati all'interno del direttivo)

#### **Art. 11 IL PRESIDENTE**

Il Presidente e il vicepresidente hanno la rappresentanza legale dell'Associazione, presiedono il Comitato direttivo e l'assemblea. Rappresentano l'associazione di fronte alle autorità e ne sono i portavoce ufficiali.

Convocano l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispongono dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Il Presidente dell'associazione non può essere contemporaneamente anche Presidente di altre associazioni impegnate nello stesso ambito. Qualora lo fosse, dovrebbe rinunciare alla presidenza dell'altra associazione.

#### **Art. 12 I MEZZI FINANZIARI**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

1. Dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea.
2. Dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.
3. Da iniziative promozionali ed eventi organizzati.
4. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme speculative che prevedano la corresponsione di un interesse.

#### **Art. 13 BILANCIO**

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

#### **Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE**

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci presenti dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la Legge italiana.

#### **Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili.

#### **Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia, in particolare nella L. 383/2000 e nella L. Regione Toscana 42/2002 burt (Bollettino ufficiale Regione Toscana).